



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 65-25/CT/sub

Venezia, 29/09/2026

DETERMINA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di ripristino funzionale cimiteri Terraferma C.I. 14989. CIG B80DBA773F CUP F77B24000020004. LLPP 65-25/CT

Il Responsabile Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 28 agosto 2025 prot. n. 0078554/25 il Direttore Generale autorizzava l'indizione di una Procedura Negoziata per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 5;
- con provvedimento di aggiudicazione immediatamente efficace del 01/12/2025 prot. n. 0113321/25 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si aggiudicavano i "lavori di ripristino funzionale cimiteri Terraferma C.I. 14989" all'operatore economico EUREKA S.r.l., con sede in via Colombara 125/M-N-O, 30175 Marghera Venezia (Ve), C.F. e P.IVA 02915980276, per il prezzo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori di Euro 331.079,41 di cui Euro 37.303,96 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, verso un ribasso percentuale offerto del 7,2%;
- in data 08/01/2026 veniva stipulato il contratto d'appalto prot. 0001585/26 rif. LLPP 65-25/CT per i lavori in oggetto;
- in data 28/08/2026 l'appaltatore chiedeva, tramite la piattaforma telematica, l'autorizzazione ad affidare in subappalto i lavori di "intonacature pareti laterali dell'edificio crematorio ed edificio obitorio del cimitero di Marghera – Venezia", riconducibili alla categoria prevalente OG1, alla ditta FL INTONACI S.A.S. di Frison Loris con sede in via Sopracornio 15, 30010 Campolongo Maggiore (Ve), C.F. e P.IVA. 04282920273, per un importo di € 8.793,49 di cui € 220,00 per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa;
- in data 01/09/2026 codesta stazione appaltante ha richiesto, sempre attraverso la piattaforma, l'integrazione documentale con prot. 0099445/26 del 01/09/2026;
- in data 10/09/2026 e 28/09/2026, l'appaltatore trasmetteva la documentazione richiesta;
- l'appaltatore in fase di offerta aveva dichiarato di voler subappaltare, se necessario, i lavori relativi alla categoria SOA prevalente OG1 inerenti l'oggetto dell'appalto, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- che le opere oggetto dell'istanza di autorizzazione al subappalto corrispondono a quelle individuate dall'appaltatore in sede di offerta;
- che la prevalente esecuzione delle lavorazioni oggetto della categoria prevalente resta affidata all'appaltatore ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

atteso che

- tra l'appaltatore e il subappaltatore non sussistono forme di collegamento o controllo a norma dell'articolo 2359 del codice civile;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 come prescritto dall'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 nonché dichiarazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023, in particolare ha prodotto la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione richiesti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore con cui assume gli obblighi previsti dall'art. 119 comma 12 primo e secondo periodo del D. Lgs. 36/2023;
- nel contratto di subappalto, ai sensi del comma 12, ultimo periodo, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore si è dichiarato solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore ha prodotto la dichiarazione del subappaltatore resa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 81/2008;
- il Responsabile del Progetto ha verificato il possesso, da parte dell'impresa subappaltatrice, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 9 lettere a), b) e b-bis) del D.Lgs. 81/2008;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile del Progetto ha verificato che i costi della sicurezza e della manodopera sono corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso;
- il Responsabile del Progetto ha altresì verificato che i prezzi relativi al contratto di subappalto garantiscono gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- l'Appaltatore ha provveduto al deposito del contratto di subappalto e della documentazione propedeutica all'autorizzazione inerente la ditta FL INTONACI S.A.S. di Frison Loris di Campolongo Maggiore (Ve);
- l'impresa subappaltatrice applica ai suoi dipendenti il CCNL Edile Artigiano, equivalente a quello indicato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023;
- è stato acquisito il certificato DURC dell'impresa subappaltatrice che risulta regolare;

- sono state avviate presso gli enti competenti le verifiche sulle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali rese dal subappaltatore che sono risultate regolari;
- Veritas spa ha verificato altresì che l'operatore economico è in possesso della patente prevista dall'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti" rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro_Codice Patente Associata PAC-KD-508-QS;
- risulta rispettata la soglia di affidamento del 20%, di cui all'art. 119 comma 2 D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., in considerazione dell'importo delle attività da affidare in subappalto e della qualificazione dell'impresa subappaltatrice quale microimpresa.

Considerato che

- la ditta proposta come subappaltatrice risulta in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

DETERMINA

di dare atto

che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di autorizzare

l'appaltatore ad affidare in subappalto per le ragioni indicate in premessa alla ditta FL INTONACI S.A.S. di Frison Loris con sede in via Sopracornio 15, 30010 Campolongo Maggiore (Ve), C.F. e P.IVA. 04282920273, per i lavori di "intonacature pareti laterali dell'edificio crematorio ed edificio obitorio del cimitero di Marghera – Venezia", riconducibili alla categoria prevalente OG1, per un importo di € 8.793,49 di cui € 220,00 per oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa, così come meglio descritte nel contratto di subappalto che qui si richiama integralmente, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;

di precisare

- che l'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 anche per i pagamenti corrisposti ai subappaltatori e subfornitori e che tutti i relativi pagamenti dovranno riportare nella causale il codice CIG B80DBA773F CUP F77B24000020004;
- che ai sensi dell'art. 119 comma 12 ultimo periodo D. Lgs. 36/2023 l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che il subappaltatore è una microimpresa;

- che vista l'espressa clausola (di rinuncia) inserita nel contratto di subappalto, non si procederà al pagamento diretto del subappaltatore; in questo caso entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, l'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- che prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve integrare la tabella di cantiere con il nominativo del subappaltatore, in ossequio a quanto previsto dall'art. 119, comma 15 del D. Lgs. 36/2023;
- che il subappaltatore, tramite l'appaltatore, è tenuto a trasmettere all'ufficio di Direzione Lavori la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/08 l'appaltatore è tenuto a munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. In ottemperanza all'art. 5 della L. 136/2010 la tessera di riconoscimento, inoltre, deve contenere anche la data di assunzione e gli estremi dell'autorizzazione al subappalto;
- che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- che, al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., trovi applicazione la clausola di revisione prezzi prevista nel contratto di subappalto sopra richiamato;

di disporre

di procedere alle pubblicazioni ai fini della trasparenza disposte dall'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Firmato da: LAURA

MEGGIORATO il

29/09/2026 11:08:52



Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.